



Comune di ASCREA

Provincia di RIETI

ORDINANZA N° 12 DEL 20.08.2020

OGGETTO: MISURE SANZIONATORIE PER LE DEIEZIONI CANINE IN LUOGHI PUBBLICI.

IL SINDACO

- DATO ATTO delle molte lamentele di cittadini sul disagio determinato dal malcostume di alcuni proprietari/conduttori di cani, nel lasciare sul suolo le deiezioni prodotte dai propri animali;
- RILEVATA la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano;
- CONSIDERATA la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l'ambiente, la pulizia e l'igiene di tutti i luoghi del paese aperti al pubblico ed a garantire la pacifica convivenza tra i cittadini ed i cani detenuti da parte di questi;
- VISTO il DPR n. 320/1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";
- VISTO lo Statuto comunale;
- VISTA la normativa in materia di procedimento sanzionatorio amministrativo;

ORDINA

Ai proprietari o ai conduttori dei cani di:

- a) Munirsi di **palette e idonei sacchetti** per la raccolta degli escrementi/deiezioni depositati dagli animali sul suolo pubblico;
- b) Provvedere alla **completa pulizia e all'immediata rimozione** degli escrementi/deiezioni dei cani mediante la suddetta attrezzatura;
- c) Avere con sé una **bottiglia d'acqua** per il lavaggio immediato delle deiezioni liquide dei cani;
- d) Esibire, a richiesta del personale incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza, l'attrezzatura indicata per la raccolta degli escrementi dei cani.

Chiunque commette le violazioni di cui alle lettere a), c) e d) è soggetto, fatte salve le responsabilità penali, al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 50 a euro 500.

Nei casi più gravi, ove emerga la necessità di tutelare la pubblica incolumità, il responsabile, detentore o possessore del cane, sarà denunciato ai sensi dell'art. 650 C. P.

Le sanzioni potranno essere elevate anche su segnalazioni di singoli cittadini documentate con prove fotografiche.

Per la violazione di cui alla lettera b) sarà comminata una sanzione da euro 50 a euro 500.

Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della Legge 07.08.1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione all'albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 06.12.1971, n. 1034) ovvero ricorso straordinario al presidente della repubblica entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione.

La presente ordinanza è inviata a:

- Stazione Carabinieri Ascrea;
- Stazione Carabinieri Forestali di Rocca Sinibalda;
- Stazione Carabinieri Forestali di Poggio Moiano;
- Settore Veterinario AUSL RI/1;
- Prefettura di Rieti

Ascrea, li 20/08/2020



IL SINDACO
Prof. Dante D'Angeli